

RELAZIONE SULLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE IN APPLICAZIONE DEL
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248.

A distanza di poco più di un anno dalla conclusione dei lavori che avevano condotto il Consiglio nazionale forense a modificare alcune disposizioni del vigente codice deontologico, con il fine, per un verso, di adeguarle al mutamento delle esigenze di una professione destinata ad operare in un contesto sociale e territoriale mutato rispetto a quello in cui il codice fu in origine concepito e, per altro verso, di adeguare le norme deontologiche alle esigenze imposte dalle normative più recenti ed ai principi emergenti in sede comunitaria, e, infine, di eliminarne le incongruenze interpretative emerse nell'applicazione giurisprudenziale, il Consiglio nazionale forense ha dovuto compiere un ulteriore intervento di modifica, per adeguare il codice alle disposizioni contenute nella legge n. 248/2006.

Come è noto, l'art. 1 della legge richiamata indica le finalità e l'ambito dell'intervento del legislatore, precisando che le norme adottate recano misure necessarie e urgenti *«in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro»*.

L'art. 2 della stessa legge, richiamando i principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi ed indicando l'obiettivo di *«assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato»*, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime o il divieto di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni, precisando tuttavia che il messaggio deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità, il cui controllo è affidato all'Ordine professionale;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, che abbiano ad oggetto esclusivo l'attività libero professionale, con il limite che ciascun professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Il comma 2-bis del medesimo art. 2 sostituisce il comma terzo dell'art. 2233 del codice civile con la seguente disposizione:

«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

Infine, l'art. 2, al comma 3, prevede che le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 siano adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007, sancendo di nullità le norme che non siano state adeguate e che si pongano in contrasto con le disposizioni contenute al comma 1.

* * * * *

Il testo normativo sopra richiamato ha dettato un percorso sufficientemente rigido ed ha previsto un limite temporale preciso entro il quale le norme deontologiche debbono essere adeguate ai canoni dettati dal legislatore. Sebbene sia opinabile che le misure imposte rappresentino uno strumento adeguato al perseguimento dei fini enunciati dal testo

normativo e nonostante sia criticabile l'assoggettamento di una professione di rango costituzionale, la cui funzione è quella della difesa dei diritti, ai principi di tutela della concorrenza che regolano l'attività delle imprese, le norme del codice deontologico forense sono state modificate, in rigorosa aderenza ai criteri stabiliti dalle norme in precedenza richiamate.

In particolare, l'adeguamento ha riguardato i tre settori incisi dalle disposizioni contenute nella legge n. 248 del 2006, che concernono l'abrogazione:

- a) del divieto di violare i minimi tariffari e quello di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti;
- b) del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché sui costi complessivi delle prestazioni;
- c) del divieto di stipulare con il cliente patti di quota-lite.

In proposito va precisato che:

1) l'inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni degli avvocati era prevista dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che sanzionava di nullità ogni contraria convenzione. Il codice deontologico forense conteneva, in proposito, una sola disposizione - quella contenuta all'art. 43, canone V - che consentiva all'avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, disponendo, tuttavia, a tutela della parte assistita, che essi dovessero essere proporzionali al prevedibile impegno.

Poiché la norma limitava la facoltà di pattuire un compenso forfetario al solo caso dell'attività stragiudiziale e poiché il suo contenuto avrebbe potuto ritenersi in contrasto con la facoltà, espressamente prevista dal legislatore, di convenire compensi parametrati al raggiungimento del risultato perseguito, essa è stata abrogata.

Immutato è rimasto, per il resto, il testo dell'art. 43 del codice deontologico forense, la cui formulazione aveva ad oggetto la tutela del cliente.

2) L'abrogazione del divieto di convenire compensi "parametrati" al raggiungimento del risultato perseguito e l'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 2233, comma 3, c.c., a norma della quale «*gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*», e la sua sostituzione con la formulazione: «*Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali*», hanno determinato l'esigenza di compiere un intervento più incisivo sul codice deontologico.

In primo luogo, le norme introdotte dal legislatore hanno imposto l'abrogazione del canone II dell'art. 10 del vigente codice, per il quale costituiva infrazione disciplinare la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto terzi.

Il canone richiamato, inserito nella norma che codifica il dovere di indipendenza del professionista legale e il suo dovere di mantenersi estraneo agli interessi economici della parte assistita, era stato formulato alla luce dei numerosi precedenti giurisprudenziali, che avevano ritenuto lesiva della dignità e del decoro della professione la collaborazione del professionista con società od organizzazioni di recupero crediti, se esplicita con abitualità e costanza, quasi fosse un rapporto di collaborazione dipendente, o svolta negli stessi uffici, con comunanza di targhe e telefoni, raccolta di deleghe in bianco, assenza di controllo nella gestione del denaro recuperato e, quindi, nell'assoluta assenza di un rapporto diretto con la parte che rilascia il mandato.

In secondo luogo, le stesse norme hanno determinato l'esigenza di modificare l'art. 35 del codice deontologico, posto a tutela del rapporto di

fiducia fra cliente e professionista, che al canone II imponeva all'avvocato di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che potessero in qualunque modo influire sul rapporto professionale. Nella sua attuale formulazione il canone sopra indicato, pur mantenendo, a carico del professionista, il divieto di stabilire rapporti con il cliente che ne possano limitare l'indipendenza, fa salva la disposizione prevista dal successivo art. 45.

Tale ultima norma è stata radicalmente modificata: è stata, infatti, integralmente abrogata la disposizione precedente, che vietava espressamente il patto di quota lite, ma consentiva la pattuizione scritta di un supplemento di compenso (il cosiddetto palmario), in caso di esito favorevole della lite, purché contenuto in limiti ragionevoli rispetto al risultato conseguito ed è stata sostituita con la nuova formulazione che risulta dall'allegata tabella che riporta, in testo a fronte, le norme precedenti e quelle risultanti dopo l'adeguamento alle nuove disposizioni della legge n. 248 del 2006.

Il nuovo testo dell'art. 45 è stato formulato tenendo conto che la legge sopra richiamata ha abrogato l'art 2233, comma 3, c. c., ma non ha toccato la disposizione contenuta nell'art. 1261 c. c., che fa divieto ad altri soggetti ed anche agli avvocati e ai patrocinatori legali di *«rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria (...) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni»*

Dall'insieme delle norme richiamate si deve ritenere che:

- il patto di quota lite, inteso come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi, deve ritenersi legittimo;

- il patto di quota lite, nella configurazione definibile come classica e, quindi, come patto inteso alla cessione di diritti oggetto di contestazione davanti all’Autorità giudiziaria, deve ritenersi tuttora nullo ex art. 1418 c.c., nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè ogniqualvolta esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.

In conclusione, quindi, il nuovo testo dell’art. 45 del codice deontologico, sotto la rubrica «*accordi sulla definizione del compenso*» consente all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, fermo il divieto di cui all’art. 1261 c.c. e fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’attività svolta.

3) L’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi complessivi delle prestazioni ha, in particolare, riguardato il disposto degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico. In proposito, è bene rammentare che la nuova disciplina ha rimosso un divieto (anche parziale) i cui contenuti erano, in buona parte, già stati soppressi con la precedente riforma del codice deontologico, che aveva, appunto, consentito di dare informazione sia sui titoli conseguiti, sia sui diplomi di specializzazione, che, come è noto, sono conseguiti mediante appositi percorsi post-universitari disciplinati dalla legge, non potendosi annoverare tra le specializzazioni il semplice esercizio in misura prevalente di attività professionale in una specifica branca del diritto.

La norma, invece, ha innovato, ammettendo la «*pubblicità informativa*» sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, precisando tuttavia che il messaggio deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità ed affidandone il controllo all’Ordine professionale.

Conseguentemente, si è reso necessario modificare il testo dell’art. 17, in aderenza al disposto normativo, prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano essere coerenti con la finalità della tutela

dell'affidamento della collettività e debbano rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine, mentre i canoni II e III del medesimo art. 17, il primo dei quali prevede che sia vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed il secondo dei quali fa divieto all'avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata sono stati inseriti nell'art. 19, che concerne il divieto di accaparramento della clientela.

L'art. 17 bis è stato, innanzi tutto, modificato nella rubrica, che ora titola "*Modalità dell'informazione*" e non più "*Mezzi di informazione consentiti*", essendosi provveduto, in sede di modifica, ad eliminare le limitazioni concernenti i mezzi di informazione utilizzabili, fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della professione.

Inoltre, e coerentemente, è stata abolita la analitica elencazione tassativa dei mezzi di informazione consentiti, ma sono state conservate, come obbligatorie, quelle indicazioni che possono essere effettivamente utili, se non necessarie, a fornire notizie che possano agevolare la scelta del professionista, quali la sede, l'Ordine di iscrizione, il luogo di esercizio, i titoli, le specializzazioni, i settori di attività prevalente, e così via.

La scelta di imporre al professionista legale il dovere di dare informazioni specifiche sulla propria sede, sull'albo di iscrizione, sulla struttura e la composizione dello studio si è rivelata opportuna, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che, all'art. 22, fa carico agli Stati membri di prevedere che anche i prestatori di servizi iscritti ad albi professionali mettano a disposizione del destinatario notizie quali, appunto, quelle sopra indicate.

Resta soltanto da aggiungere, con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, della legge richiamata, secondo la quale i codici deontologici debbono essere adeguati «*anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali*», che il Consiglio nazionale forense, già in occasione delle precedenti riforme, ha introdotto nel codice deontologico la norma che prevede il dovere di aggiornamento professionale e quello, ad esso correlato, di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi e che è, ormai, imminente la definitiva approvazione di un regolamento che disciplina le modalità della formazione professionale continua.